SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2151)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1962 (V. Stampato n. 3826)

presentato dal Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(TAVIANI)

e col Ministro della Sanità
(JERVOLINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 agosto 1962

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1º gennaio 1961, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale e della integrazione di tale rendita previste, rispettivamente, dalla lettera b) dell'articolo 4 e dal comma

secondo dell'articolo 9 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, la retribuzione annua differenziale costante di cui all'articolo 6 della legge stessa si attribuisce considerando la retribuzione al 1º gennaio 1958 ed applicando i coefficienti della tabella E unita alla presente legge per i servizi resi anteriormente alla data predetta, ancorchè si tratti di periodi ammessi a riscatto o di servizi militari riconosciuti, in relazione a domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dal precedente articolo:

- a) la rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, qualora sussista il diritto a pensione, in nessun caso può essere considerata in un importo inferiore a quello indicato, in relazione agli anni di servizio utile, nella tabella F unita alla presente legge;
- b) per i casi di pensioni indirette di privilegio e di riversibilità di pensione diretta di privilegio, quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la rendita vitalizia di cui alla lettera a) del citato articolo 4 è riversibile nella sua interezza;
- c) il complessivo trattamento di pensione indiretta o di riversibilità in nessun caso può essere inferiore a lire 195.000 annue oppure a lire 263.800 annue qualora si tratti di riversibilità di pensione di privilegio nei casi di morte del sanitario per evento diverso da quello indicato alla lettera b).

Art. 3.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, l'effetto retroattivo fino al 1º gennaio 1958 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti a partire dal 1º luglio 1958 in poi, si considera efficace purchè le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da regolamenti organici.

Art. 4.

Nel caso di domanda di riscatto presentata a partire dalla data di pubblicazione

della presente legge, qualora il periodo da riscattare sia anteriore al 1º gennaio 1958, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si considera come retribuzione annua differenziale quella determinata ai sensi del precedente articolo 1.

Art. 5.

Gli assistenti e gli aiuti degli Istituti ospedalieri contemplati dal comma secondo dell'articolo 34 della legge 11 aprile 1955, numero 379, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai sanitari a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

La riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma del citato articolo 34 è estesa ai servizi resi dal 1º giugno 1955 al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione della presente legge in qualità di medico assistente od aiuto degli Istituti ospedalieri.

Art. 6.

Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari relative a cessazioni dal servizio avvenute dal 1º gennaio 1958 al 31 dicembre 1960 sono riliquidate, con effetto dal 1º gennaio 1961, in base alle norme contenute negli articolo 1 e 2.

Art. 7.

Le pensioni dirette, indirette, e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1º gennaio 1958, sono riliquidate, con effetto dal 1º gennaio 1961, con l'attribuzione del trattamento stabilito per i casi di cessazione dal servizio a partire da quest'ultima data risultante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 4 febbraio 1958, n. 87, e nei precedenti articoli 1 e 2.

Nei casi di cessazione dal servizio anteriori al 1º gennaio 1961, la riliquidazione

prevista dall'articolo 6 e dal precedente comma, qualora si tratti di pensione indiretta o di riversibilità, si effettua in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta.

Art. 8.

Per tutte le pensioni contemplate dal comma primo dell'articolo 7, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si considera come data di cessazione dal servizio del sanitario quella del 1º gennaio 1958 e si attribuisce come retribuzione annua contributiva a tale data quella risultante dall'applicazione delle norme contenute nei commi seguenti.

Per ogni sanitario, si considerano gli stipendi annui pensionabili riferiti alla data di effettiva cessazione, al 1º gennaio dell'anno di cessazione, al 1º gennaio dei due anni precedenti la cessazione ed inoltre al 1º gennaio 1953 qualora la cessazione sia avvenuta nel biennio 1956-57. Nel caso di temporanea assenza dal servizio, agli stipendi predetti si sostituiscono quelli riferiti alle date di presenza in servizio immediatamente anterori.

In luogo dello stipendio annuo pensionabile, si considera la retribuzione annua contributiva definita dalla prima parte del comma primo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, qualora occorra riferirsi ai sensi del Comma precedente a date che cadano nell'anno 1957.

Per ogni sanitario, gli stipendi annui pensionabili di cui al comma secondo che siano anteriori al 1º gennaio 1957, considerati in nessun caso superiori agli importi massimi previsti, in relazione all'epoca di riferimento degli stipendi stessi, dalla tabella G unita alla presente legge, si moltiplicano per i relativi coefficienti di adeguamento indicati nella medesima tabella G in corrispondenza alla menzionata epoca ed al servizio utile a pensione.

Ad ogni sanitario si attribuisce come retribuzione annua contributiva al 1º gennaio 1958 contemplata dal primo comma l'importo che risulta più elevato tra gli stipendi annui pensionabili adeguati ai sensi del comma precedente e le eventuali retribuzioni annue contributive di cui al comma terzo, considerato, però, con l'applicazione delle norme più favorevoli contenute nella seconda parte del comma primo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

Art. 9.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1º gennaio 1958, il nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale, da attribuire con effetto dal 1º gennaio 1961 in applicazione degli articoli 7 e 8, in nessun caso può essere inferiore al corrispondente trattamento spettante o riferito al 31 dicembre 1960 considerato con l'aumento della somma fissa di lire 32.500.

L'eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione del comma precedente è attribuita alla parte del nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale costituita dalla rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

Art. 10.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri enti, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite al 31 dicembre 1960.

Art. 11.

Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'articolo 33 della legge 11 giugno 1954, n. 409, i miglioramenti del trattamento disposti con legge 4 febbraio 1958, n. 87, e con i precedenti articoli 7, 8 e 9 sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa per le pensioni ai sanitari.

Art. 12.

I maggiori oneri conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli saranno coperti con le disponibilità risultanti al 1º gennaio 1961 dal bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari.

Art. 13.

Con effetto dal 1º gennaio 1952, come sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) contemplati dall'articolo 36 della legge 11 aprile 1955, n. 379, devono essere considerati anche i sanitari adibiti ai servizi di revisione, ispettivi e ambulatoriali riguardati da apposito contratto a tempo indeterminato.

Art. 14.

La Fondazione « Centro internazionale radio medico » (C.I.R.M.) eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, è da comprendersi tra gli Enti contemplati dal comma primo dell'articolo 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel comma stesso.

Art. 15.

Tra i personali laureati in medicina e chirurgia riguardati dal comma terzo dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, in nessun caso sono da comprendere i sanitari non ospedalieri dipendenti dagli enti indicati alle lettere a), b), h) ed i) dell'articolo 5

dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Le norme contenute negli articoli 12 e 13 e nel comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.

Art. 16.

La Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, istituita con regio decreto 18 gennaio 1903, n. 16, è soppressa con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge. I compiti, nonchè le attività e le passività della predetta Cassa di previdenza vengono attribuiti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 17.

A decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, le spese di amministrazione previste per gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, con esclusione delle spese di gestione del patrimonio immobiliare, sono ripartite tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti stessi in base alle seguenti aliquote:

Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, 94 per cento;

Cassa per le pensioni ai sanitari, 3,25 per cento;

Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, 2,25 per cento;

Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, 0,50 per cento.

TABELLA E.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DA APPLICARE ALLA RETRIBUZIONE ANNUA DIFFERENZIALE RIFERITA AL 1º GENNAIO 1958 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA DIFFERENZIALE COSTANTE DA ATTRIBUIRE AI SERVIZI UTILI ANTERIORI A TALE DATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1.

Anni di servizio utile	Coefficiente	Anni di servizio utile	Coefficiente	Anni di servizio utile	Coefficiente
≤ 9	1,000	23	0,942	37	0,851
10	0,990	24	0,940	38	0,842
11	0,981	25	0,938	39	0,833
12	0.973	26	0,936	40	0,825
13	0.966	27	0,932	41	0,817
14	0,962	28	0,927	42	0,809
15	0,958	29	0,921	43	0,802
16	0,956	30	0,914	44	0,796
17	0,954	31	0,905	45	0,791
18	0,952	32	0,896	46	0,786
19	0,950	33	0,887	47	0,781
20	0,948	34	0,878	48	0,776
21	0,946	35	0,869	49	0,773
22	0,944	36	0,860	≥ 50	0,770

TABELLA F.

IMPORTI MINIMI DELLA RENDITA VITALIZIA DIFFERENZIALE CONTEMPLATI DALLA LETTERA a) DELL'ARTICOLO 2.

Anni		Anni			Anni	PENS DI PRIV		Anni	PENS DI PRIV	
di servizio utile	Pensioni normali	di servizio utile	Pensioni normali		di servizio utile	Di categoria diversa dalla prima	Di prima categoria	di servizio utile	Di categoria diversa dalla prima	Di prima categoria
		31	102.000	!-	≤ 10	79.100	79.100	3,1	115.700	188.700
		32	103.700		11	81.300	85.700	32	116.800	191.700
-		33	105.200		12	83.400	92,100	33	117.800	194,500
		34	106.500		13	85.500	98.500	34	118.600	197.000
		35	107.700		14	87.600	104.800	35	119.400	199.100
≤ 15	60.000	36	108.700		15	89.700	110.900	36	120.100	201.000
16	63.300	37	109.400		16	91.700	117.000	37	120.700	202,400
17	66.500	38	110.000		17	93.600	122.900	38	121.100	203.500
18	69.600	39	110.400		18	95.500	128.700	39	121.500	204.200
19	72.700	40	110.600		19	97.400	134.400	40	121.700	204,500
20	75.700	41	111.000		20	99.300	139.900	41	121.900	205,000
21	78.600	42	113.800		21	101.000	145.300	42	124.300	206.100
22	81.400	. 43	119.200		22	102.800	150.500	43	129.100	207.900
23	84.100	44	127.300		23	104.500	155.500	44	136.500	210.300
24	86.700	45	138.200		24	106.100	160.400	45	146.500	213.500
25	89.300	46	152.200		25	107.700	165.100	46	159.300	217.400
26	91.700	47	169.300		26	109.200	169.600	47	175.000	222.100
27	94.000	48	189.800		27	110.600	173.900	48	193.800	227.700
28	96.200	49	213.800		28	112.000	177.900	. 49	216.000	234.200
29	98.300	≥ 50	241.500		29	113.300	181.800	≥ 50	241.500	241.500
30	100.200			t	30	114.600	185.300			

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA G

IMPORTI MASSIMI E COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI STIPENDI ANNUI PENSIONABILI DI CUI AL COMMA OUARTO DELL'ARTICOLO 8.

RIFERIMENTO	Importo massimo sti-		COEFFICIENTI DI	DI ADEGUAMENTO	11	CORRISPONDENTI AD	ANNI DI	SERVIZIO UTILE	
DELLO STIPENDIO ANNUO PENSIONABILE		> 37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47	48-49	> 50
Fino al 31-1-1918	6.100	247,926	254,075	260,223	266,372	272,520	278,669	284,817	290,966
Dal 10-2-1918 al 30-4-1919	7.600	198,341	203,260	208,179	213,098	218,016	222,935	227,854	232,773
Dal 1º-5-1919 al 31-12-1923	006'6	152,570	156,354	160,137	163,921	167,705	171,489	175,272	179,056
Dal 1º-1-1924 al 31-3-1939	18.800	80,300	82,291	84,283	86,274	88,266	90,257	92,249	94,240
Dal 1º-4-1939 al 31-3-1940	19.200	78,540	80,488	82,436	84,383	86,331	88,279	90,227	92,175
Dal 10-4-1940 al 21-8-1942	21.100	71,401	73,172	74,942	76,713	78,484	80,255	82,025	83,796
Dal 22-8-1942 al 15-8-1944	25.600	58,795	60,230	61,664	63,099	64,533	65,968	67,403	68,837
Dal 16-8-1944 al 15-2-1945	35.300	42,570	43,592	44,613	45,635	46,657	47,678	48,700	49,722
Dal 16-2-1945 al 30-9-1945	52.900	28,380	29,050	29,720	30,389	31,059	31,729	32,399	33,068
Dal 10-10-1945 al 31-8-1946	110,100	13,640	13,956	14,273	14,589	14,906	15,222	15,539	15,855
Dal 1º-9-1946 al 31-5-1947	237.300	6,325	6,469	6,613	6,758	6,902	7,046	7,190	7,334
Dal 1º-6-1947 al 31-10-1948	313.500	4,785	4,892	4,999	5,107	5,214	5,321	5,428	5,535
Dal 1º-11-1948 al 30-6-1949	401.100	3,740	3,822	3,905	3,987	4,069	4,151	4,234	4,316
Dal 10-7-1949 al 30-6-1951	440.000	3,410	3,484	3,557	3,631	3,705	3,778	3,852	3,926
Dal 10-7-1951 al 31-12-1951	593,000	2,530	2,584	2,637	2,691	2,745	2,798	2,852	2,905
Dal 1º-1-1952 al 31-12-1953	634.300	2,365	2,414	2,463	2,513	2,562	2,611	2,660	2,709
Dal 1º-1-1954 al 30-6-1955	1.283.200	1,169	1,193	1,217	1,241	1,264	1,288	1,312	1,336
Dal 1º-7-1955 al 30-6-1956	1.381,300	1,086	1,168	1,129	1,151	1,173	1,195	1,216	1,238
Dal 1º-7-1956 al 31-12-1956	1.500.000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		-							